

Allegati

Disegni di legge contenenti le modifiche proposte

A)

Disegno di

LEGGE

sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) ; **modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 15 maggio 2019 presentata dal Gruppo MPS-POP-Indipendenti (Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori),

- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

Capitolo VI

Controllo cantonale delle finanze

Statuto

Art. 36 (modifiche) 1 Il Controllo cantonale delle finanze è l'organo ~~amministrativo~~ superiore del Cantone in materia di controllo della gestione finanziaria:

a) del Gran Consiglio;

- b) del Consiglio di Stato;
- c) dell'Amministrazione cantonale;
- d) dei tribunali cantonali;
- e) delle aziende statali alle quali la legislazione speciale federale o cantonale non conferisce autonomia;
- f) degli enti pubblici e privati a cui lo Stato delega un compito pubblico, ai quali partecipa finanziariamente o concede aiuti finanziari.

2 Il Controllo cantonale delle finanze è organicamente autonomo e indipendente. ~~Il Consiglio di Stato stabilisce a quale dei suoi membri, escluso il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia, è attribuito amministrativamente.~~

Controllore cantonale delle finanze

Art. 36bis (nuovo) 1 Il Controllo cantonale delle finanze è gestito e diretto dal Controllore cantonale delle finanze. Questi è un magistrato eletto dal Gran Consiglio, per un periodo di 10 anni, su proposta della Commissione gestione e finanze.

2 L'elezione del Controllore cantonale delle finanze avviene previo concorso pubblicato a cura della Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio nel Foglio ufficiale, per la durata minima di 15 giorni.

3 Per la partecipazione al concorso e per lo svolgimento della carica di Controllore cantonale delle finanze è richiesta la nazionalità svizzera.

4 Il bando di concorso deve indicare il requisito di cui al cpv. 3. La Commissione gestione e finanze può subordinare la partecipazione al concorso a ulteriori requisiti concernenti i titoli di studio, l'esperienza e le competenze professionali; essi devono essere indicati nel bando.

5 La Commissione di esperti indipendenti per l'elezione dei magistrati non interviene nella procedura di elezione del Controllore cantonale delle finanze.

6 Il periodo di nomina del primo titolare della funzione di Controllore cantonale delle finanze scade il 1° giugno del decimo anno civile che segue quello della sua elezione.

7 Al Controllore cantonale delle finanze sono applicabili gli art. 18-19, 21, 22 cpv. 1, 23 cpv. 1 e 2 e 27a della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG). Il medesimo è inoltre sottoposto al potere disciplinare e di sorveglianza del Consiglio della magistratura (art. 74 e segg. LOG).

8 Se, nell'ambito del rinnovo del mandato decennale del Controllore cantonale delle finanze, la Commissione gestione e finanze intende proporre la rielezione del titolare, il rapporto all'indirizzo del Gran Consiglio dovrà essere corredato dal preavviso del Consiglio della magistratura sulla candidatura e da copia di eventuali decisioni, adottate da detto Consiglio nel corso del precedente periodo di nomina, recanti sanzioni contro l'interessato.

Rapporti d'impiego, organico e risorse finanziarie

Art. 36ter(nuovo)

1 Il Controllore cantonale delle finanze riveste la funzione di autorità di nomina dei dipendenti del Controllo cantonale delle finanze, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e delle altre normative concernenti il personale dello Stato.

2 L'organigramma e il fabbisogno di personale nominato o incaricato dal Controllo cantonale delle finanze è stabilito dalla Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio, su proposta del Controllore cantonale delle finanze. Lo stesso avviene, annualmente, per il fabbisogno di personale ausiliario.

3 La Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio, su proposta del Controllore cantonale delle finanze, allestisce il progetto di preventivo del Controllo cantonale delle finanze e lo trasmette al Consiglio di Stato, che lo inserisce nei conti generali dello Stato.

Competenze Art. 36a(modifiche) 1 Il Controllo cantonale delle finanze coadiuva il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le Magistrature permanenti per la sorveglianza in materia finanziaria e amministrativa. Essi possono ~~Il Consiglio di Stato può attribuirgli verifiche particolari.~~

2 Il Controllo cantonale delle finanze ~~Esso può ricevere mandati dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio per l'esercizio dell'alta vigilanza o per esaminare questioni particolarmente importanti, previa informazione al Consiglio di Stato che può completare il mandato.~~

3 Su specifico incarico del Consiglio di Stato o della Commissione ~~della gestione e delle finanze del Gran Consiglio~~, il Controllo cantonale delle finanze può svolgere mandati:

- a) riguardanti i Comuni, in collaborazione con la Sezione degli enti locali;
- b) di natura tecnico-finanziaria, in collaborazione con un perito esterno.

4 Esso ha un potere illimitato di verifica e può effettuare in qualsiasi momento dei controlli con o senza preavviso, su sua propria iniziativa. Nei confronti degli enti privati che non sono soggetti a mandati di verifica specifici da parte del Controllo cantonale delle finanze e ai quali lo Stato concede aiuti finanziari, il controllo è limitato all'utilizzazione corretta dell'aiuto.

5 I compiti e i mandati particolari del Controllo cantonale delle finanze devono tener conto delle competenze e delle risorse a disposizione e dell'attività regolare annuale pianificata.

6 Se un mandato di controllo esige particolari conoscenze tecniche, il Controllo cantonale delle finanze può chiedere l'aiuto di esperti.

~~7 Il direttore del Controllo cantonale delle finanze è nominato dal Consiglio di Stato, con consultazione della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.~~

8 Il Regolamento del Controllo cantonale delle finanze è emanato ~~dal Consiglio di Stato dal Controllore cantonale delle finanze, dopo consultazione con il preavviso della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio.~~

9 Il Controllo cantonale delle finanze tratta direttamente con il **Gran Consiglio**, il Consiglio di Stato, le **altre** autorità, i servizi, le aziende, gli enti sottoposti al suo controllo e con la Commissione ~~della gestione e delle finanze~~ del Gran Consiglio, ~~previa informazione al Consiglio di Stato~~.

10 Il Controllo cantonale delle finanze elabora annualmente il proprio programma d'attività e il rapporto dell'attività svolta, che trasmette per discussione ~~al Consiglio di Stato e alla Commissione della gestione~~ **gestione e finanze** del Gran Consiglio.

...

Obbligo d'informazione

Art. 40(modifica) 1 Le decisioni di natura finanziaria e contabile del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, ~~e dei dipartimenti e delle Magistrature permanenti~~ sono da trasmettere al Controllo cantonale delle finanze.

1 *bis* Riservati gli obblighi di legge, ai collaboratori del Controllo cantonale delle finanze è vietato divulgare qualsiasi informazione alla quale hanno accesso e di cui hanno preso conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione della funzione. La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'art. 320 del Codice penale svizzero.

2 Gli organi sottoposti alla vigilanza del Controllo cantonale delle finanze devono prestare la loro collaborazione e mettere a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, la documentazione, e gli accessi ai loro sistemi informatici, necessari all'esecuzione di suoi compiti. In tali ambiti, non possono invocare l'obbligo del segreto d'ufficio.

3 Gli organi amministrativi con compiti di vigilanza finanziaria trasmettono i loro rapporti di controllo al Controllo cantonale delle finanze. Questo può pronunciarsi sul seguito da dare a tali rapporti.

Rapporti di revisione

Art. 41 (modifica) 1 Il Controllo cantonale delle finanze redige in forma scritta i suoi rapporti di revisione.

2 Sulle osservazioni contenute nei rapporti, il Dipartimento o il servizio interessato devono prendere posizione scritta entro due mesi.

~~3 In caso di divergenze il Consiglio di Stato decide in modo definitivo sui rapporti di revisione contestati.~~

4 Nel caso di rilievi di una certa gravità, il Controllo cantonale delle finanze informa il Dipartimento competente, il Consiglio di Stato, il Presidente della Commissione ~~della gestione e delle finanze~~ del Gran Consiglio e la Sottocommissione ~~delle finanze~~. In questi casi il Controllo cantonale delle finanze può proporre gli opportuni provvedimenti e le misure necessarie; ne informa inoltre il Presidente della Commissione ~~della gestione e delle finanze~~ del Gran Consiglio e la Sottocommissione ~~delle finanze~~.

5 Se il Controllo cantonale delle finanze scopre un'azione punibile amministrativamente o penalmente, lo comunica al Dipartimento interessato e al Consiglio di Stato, rispettivamente all'organo responsabile dell'ente verificato, che adottano immediatamente le misure necessarie; il Controllo cantonale delle finanze ne informa inoltre il Presidente della Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio e la Sottocommissione delle finanze.

B)

Disegno di

LEGGE

sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973; **modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 15 maggio 2019 presentata dal Gruppo MPS-POP-Indipendenti (Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori),

- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

Onorario dei magistrati

Art. 1 1 L'onorario annuo dei magistrati è così stabilito:

1. Giudici del Tribunale di appello: fr. 214'908.00

2. Procuratore generale: fr. 213'242.00

3. Procuratori generali sostituiti: fr. 208'244.00

4. Giudici dei provvedimenti coercitivi: fr. 208'244.00

5. Procuratori pubblici: fr. 204'912.00

6. Pretori, presidente della Pretura penale,
presidente del Tribunale di espropriazione,
e-magistrato dei minorenni

e Controllore cantonale delle finanze:

fr. 197'415.00

7. Sostituto magistrato dei minorenni: fr. 166'595.00

8. Pretore aggiunto: fr. 144'938.00.

2 Gli stipendi dei magistrati sono adeguati all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo in base a quanto previsto agli art. 5 e 44 della LStip.

3 È escluso il premio per prestazioni eccezionali dell'art. 18 della LStip.

C)

Disegno di

LEGGE

sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); **modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare ... 2019 presentata dal Gruppo MPS-POP-Indipendenti (Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori),

- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

TITOLO I

Disposizioni generali

...

Capitolo IV

Assunzione e gestione del personale

A. Norme generali

I. Autorità competente

Art. 2 (modifica) 1 Il conferimento della nomina e dell'incarico è di competenza:

a) del Consiglio di Stato per gli impiegati dell'amministrazione cantonale e per i docenti delle scuole cantonali;

b) del Municipio o della delegazione scolastica consortile per i docenti delle scuole comunali;

c) del Tribunale di appello, del Ministero pubblico ,~~e~~ delle altre Magistrature permanenti **e del Controllo cantonale delle finanze** per i propri dipendenti;

d) del Gran Consiglio, su proposta dell'Ufficio presidenziale, per il Segretario generale del Gran Consiglio;

e) dell'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per gli altri dipendenti dei Servizi del Gran Consiglio.

2 È di competenza delle autorità di cui alle lett. a), b), c) ed e) l'incarico del personale ausiliario e dei supplenti.

D)

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) ; **modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 15 maggio 2019 presentata dal Gruppo MPS-POP-Indipendenti (Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori),

- visto il messaggio ... n. ... del Consiglio di Stato,

- visto il rapporto ... n. ... della Commissione ...,

d e c r e t a :

TITOLO VII

Alta vigilanza

Pianificazione quadriennale e verifica